

Egli ha altresì domandato, in via riconvenzionale: l'accertamento della nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui esse dovessero violare la sua quota di riserva e, quindi, la reintegrazione della quota lesa mediante riduzione delle stesse e della donazione in favore dell'attore; la restituzione da parte dell'attore delle somme di denaro indebitamente prelevate dal conto corrente del sig. CAIO, oltre che degli oggetti antichi ricoverati presso il sottoscala dell'edificio di Via §§§§§§§§§§, di un motoscafo e di alcuni gioielli asseritamente appartenuti ai genitori;

4. il sig. SEMPRONIO ha, invece, preliminarmente eccepito l'invalidità dell'attribuzione all'attore dell'appartamento sito al primo piano di Via §§§§§§§§§§, avendo il *de cuius* disposto per intero di un bene di cui non era proprietario in via esclusiva; in subordine, il convenuto ha eccepito, comunque, la nullità della domanda di assegnazione dell'immobile all'attore per indeterminatezza del titolo indicato in citazione, attesa la qualificazione di "legato" della attribuzione testamentaria, trattandosi, invece, di *institutio ex certa*; in via di ulteriore subordine, non opponendosi allo scioglimento della comunione, il convenuto ha nondimeno eccepito la nullità della domanda di assegnazione all'attore dell'appartamento per omessa indicazione dei valori di stima dell'asse ereditario. Ancora, il convenuto ha formulato domande di rendiconto nei riguardi sia dell'attore che del convenuto CALPURNIO con riferimento alle somme che i fratelli avrebbero indebitamente prelevato dal conto corrente postale del *de cuius* nei periodi di coabitazione con il padre. Quanto alla domanda di indennità per occupazione dell'appartamento al Y piano, il sig. SEMPRONIO – salva l'eccezione di preliminare invalidità della domanda di assegnazione dell'immobile all'attore – ha sostenuto che, in ogni caso, nulla fosse dovuto per il periodo precedente la notifica dell'atto introduttivo (non essendo mai pervenuta richiesta stragiudiziale di rilascio) e che, per il periodo successivo, la domanda sarebbe stata fondata solo nella misura della quota di proprietà dell'attore, comunque non indicata;
5. infine, il convenuto CALPURNIO non si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, previa riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni dirette ed indirette effettuate in vita dal *de cuius* lesive della quota di riserva; CALPURNIO chiedeva, in particolare, l'attribuzione in natura dell'appartamento sito al piano Z di Via §§§§§§§§§§, essendo egli ivi residente;

ritenuto che

- sia complessa e, allo stato, dubbia la qualificazione delle disposizioni ed attribuzioni testamentarie del sig. CAIO: esse apparirebbero, *prima facie*, riconducibili (più che alla categoria giuridica del legato, come sembrano sostenere tutte le difese) alla figura della *institutio ex re certa* con previsione di specifici assegni divisionali;
- ne deriverebbe, quindi, in presenza di divisione testamentaria, l'assenza di una vera e propria comunione ereditaria *paterna* con riferimento all'appartamento sito al Y piano di Via §§§§§§§§ (apparendo, infatti, che il *de cuius* abbia voluto lasciare al figlio MEVIO tutta la sua quota di proprietà dell'immobile, così come incrementatasi al decesso della moglie). Tale bene sarebbe oggetto, piuttosto, esclusivamente della comunione ereditaria *materna*. Tuttavia, le difese nulla hanno esplicitamente chiesto in ordine allo scioglimento (anche) della comunione ereditaria *materna*;
- la comunione ereditaria *paterna* tra tutti i fratelli parrebbe, invece, riguardare: la giacenza del conto corrente postale e gli oggetti antichi del sottoscala; mentre la medesima comunione ereditaria *paterna* si estenderebbe, solo tra i coeredi TIZIO, CALPUNIO e SEMPRONIO, anche ai due appartamenti siti al piano Z e W piano di via §§§§§§§§, oggetto di assegnazione testamentaria in loro favore in pari quote. Su tali ultimi appartamenti insisterebbero, allora, due comunioni ereditarie distinte: quella *materna*, tra tutte le parti in causa, da un lato; quella *paterna*, solo tra i coeredi assegnatari TIZIO, CALPURNIO e SEMPRONIO. Tuttavia, non vi sono né deduzioni né domande specifiche negli atti di causa che tengano conto di queste necessarie e preliminari distinzioni, estremamente rilevanti ai fini dello svolgimento dell'istruttoria e della decisione finale;

ritenuto, altresì, che

- appare ugualmente incerta la fondatezza delle domande di collazione/riduzione aventi ad oggetto la donazione di 23.000,00 euro in favore dell'attore, tenuto conto dei requisiti formali richiesti dalla legge per gli atti liberali e, dunque, dell'eventuale nullità del versamento (non sarebbe, in altri termini, possibile collazionare/ridurre una somma oggetto di una donazione invalida, trattandosi al più di credito della massa: tuttavia non si rinvencono in atti domande espresse di accertamento della nullità della donazione per vizio di forma);
- ulteriori perplessità attengono anche alle domande di divisione/restituzione dei gioielli asseritamente appartenuti ai genitori delle parti (ma non precisamente

identificati in atti), nonché di un certo motoscafo (di cui, tuttavia, non è provata la titolarità in capo al *de cuius* e di cui pare dubbia anche la stima);

considerato che

tutte le considerazioni finora svolte sollevano rilevanti interrogativi: nel caso di mancato accordo tra le parti nel senso che verrà di seguito suggerito, tutte queste questioni dovrebbero essere più opportunamente affrontate in sede di sentenza parziale, prima di procedere all'eventuale istruttoria;

ritenuto

- che, pertanto, pare opportuno invitare le parti a valutare la possibilità di addivenire ad un accordo, almeno parziale, tale da indirizzare e semplificare i successivi adempimenti istruttori, al fine di evitare il prolungamento dei tempi e dei costi del giudizio e favorire una soluzione conciliativa della complessa ed aleatoria vicenda giuridica in esame;
- che tale accordo dovrebbe prevedere:

A) anzitutto, lo svolgimento di operazioni peritali dirette a:

- 1) ricostruire la massa ereditaria paterna, ricomprendendovi il valore delle quote di proprietà del *de cuius*, al momento del decesso, sui tre immobili siti in Via §§§§§§§§ a YYYYYYYYYYYY; la giacenza del conto corrente postale; gli oggetti antichi del sottoscala; il credito della massa ereditaria nei riguardi dell'attore pari ad euro 23.000,00;
- 2) verificare se, in base alla ricostruzione del punto che precede, le attribuzioni testamentarie paterne (a MEVIO la quota di 8/12 dell'appartamento sito al Y piano di Via §§§§§§§§; a TIZIO, CALPURNIO e SEMPRONIO, in pari quote, le quote di 8/12 dell'appartamento del piano Z e del W piano) abbiano determinato una lesione delle quote di riserva dei legittimari (art. 735 comma 2 c.c.) e, nel caso di risposta positiva, quantificare i conguagli dovuti, ferma, in ogni caso, l'assegnazione qualitativa a MEVIO dell'appartamento sito al Y piano e, agli altri fratelli, in pari quote, degli altri due immobili;
- 3) sciogliere la comunione ereditaria *materna* tra tutte le parti in causa relativamente a tutti e tre gli appartamenti di Via §§§§§§§§, tenendo conto delle disposizioni testamentarie del sig. CAIO e quindi con operazione contestuale a quella di cui al punto successivo: pertanto, ferma l'attribuzione a MEVIO dell'appartamento al Y piano, l'attore dovrà liquidare ai fratelli TIZIO, CALPURNIO e SEMPRONIO le quote loro spettanti a seguito del decesso della madre (1/12 ciascuno); egualmente, gli altri fratelli dovranno liquidare all'attore le sue quote di comproprietà sugli altri due immobili siti al

piano Z ed al W piano spettantegli in forza della successione legittima materna (pari a 1/12 su ciascun immobile);

4) sciogliere la comunione ereditaria *paterna* fra tutte le parti con riferimento alla giacenza del conto corrente postale e gli oggetti antichi del sottoscala di cui alla fotografia prodotta da TIZIO *sub* doc. 3 (previa stima degli stessi, ove le parti non provvedano autonomamente alla loro ripartizione) e, fra i soli coeredi TIZIO, CALPURNIO e SEMPRONIO, anche con riferimento ai due appartamenti siti al piano Z e al W piano, possibilmente tramite assegnazione materiale degli immobili ai fratelli che già ivi risiedono e dovuti conguagli al coerede non assegnatario;

5) stimare il valore locativo commerciale dell'appartamento sito al Y piano, con decorrenza – in via conciliativa, tenuto conto della già menzionata alea in ordine alla natura giuridica e validità delle disposizioni testamentarie del sig. CAIO – dalla data di iscrizione a ruolo della causa (XX.XX.XXXX) fino all'effettivo rilascio da parte del sig. SEMPRONIO;

B) in secondo luogo, la rinuncia, da parte dei convenuti, alle domande di rendiconto, nonché di divisione/restituzione dei presunti gioielli dei genitori e del motoscafo; ***

C) in terzo luogo, l'assunzione dell'obbligo di rimborso da parte dei convenuti TIZIO e CALPURNIO in favore dell'attore e del convenuto SEMPRONIO delle spese sostenute per le pratiche di successione (doc. X att.) e per le spese funebri (doc. X att.); ***

D) infine, la compensazione tra tutte le parti delle spese di mediazione e di tutte le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle dell'espletanda ctu;

p.q.m.

impregiudicata ogni ulteriore e/o diversa valutazione, fissa udienza per sentire le difese su tutte le tematiche affrontate nella presente ordinanza e per l'ulteriore prosecuzione del giudizio al giorno XX.XX.XXXX ore XX.XX.

Si comunichi alle parti costituite.

Udine, XX/XX/XXXX

Il Giudice istruttore

dott.ssa #####